SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 918-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **616**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'adesione alla Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, costituisce un'utile iniziativa tanto più in una situazione internazionale caratterizzata da un intenso processo di integrazione economica e politica tra gli Stati europei.

La normativa contenuta nella Convenzione non incide in alcun modo sul vigente ordinamento dello stato civile, ma ne supera semmai i limiti prescrivendo che i nomi e i cognomi siano riportati negli atti dello stato civile, così come contenuti nei documenti originari, senza modificazioni o traduzioni e ciò anche — ove possibile — per quanto si riferisce alla riproduzione dei nomi e cognomi indicati in caratteri diversi da quelli impiegati per la formazione del nuovo atto. In questo caso, infatti, è prescritta la trascrizione delle strutture segniche secondo il criterio della translitterazione.

Pertanto, attesa l'evidente rilevanza della Convenzione, la Commissione affari esteri raccomanda all'approvazione dell'Assemblea il disegno di legge in oggetto.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

2 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.